



Tribunale di Cosenza

Sezione I Civile

IL GIUDICE DELEGATO

R.G. Fall. N. 11/2020

Letto il programma di liquidazione depositato dal curatore fallimentare in data 30.09.2021; rilevato che il comitato dei creditori al momento non è stato costituito per indisponibilità da parte dei creditori a formare l'organo collegiale, con conseguente surroga del giudice delegato nell'esercizio delle competenze proprie del citato comitato, ex art.41 co. 4 l. fall.; ritenuto che il programma di liquidazione proposto appare del tutto idoneo a garantire ai creditori le più celeri e concrete possibilità di acquisizione di risorse patrimoniali, salvo eventuali supplementi o integrazioni che dovessero rendersi necessarie;

letti gli artt. 41 e 104 ter l. fall.;

P.Q.M.

approva il programma di liquidazione predisposto dal curatore, concedendo al medesimo, in caso di sopravvenienze, la facoltà di effettuare successive integrazioni ed autorizza l'esecuzione degli atti ad esso conformi.

Si comunichi al curatore.

Cosenza, 24.3.2023

IL GIUDICE DELEGATO

Dott.ssa Francesca Familiari

